

APPENDICE N. 00001

VALORI ESPRESSI IN EURO

POLIZZA 731239461		COMO GALLIO		codice RCO 00	
CONTRAENTE ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DEL		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N.			
P.ZA DI SAN PANCRAZIO 9		COASSICURAZIONI (come da allegato)			
via, piazza, n. civico ROMA		00152			
località		cap			
ANNUALE Ratazione	dalle ore 24 del	DECORRENZA GG MM AA	31 12 2024	EMISSIONE 1ª QUIETANZA GG MM AA	31 12 2025
				SCADENZA CONTRATTO GG MM AA	31 12 2025

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO						
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO	TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
4.338,65			4.338,65	4.338,65	965,35	5.304,00
Importo premio prima rata (sino al 31/12/2025)				4.338,65	965,35	5.304,00

APPENDICE PROROGA

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto alle condizioni tecnico-economiche e normative in corso, si intendono prorogati al 31/12/2025.

Fermo e confermato il resto.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

COMO

, li

06/12/2024

Generali Italia S.p.A.

Paolo Folini
Il Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo di euro 5.304,00 è stato effettuato in mie mani addì 16/12/24 alle ore 0000 L'ACQUISITORE

JB

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società in base a conforme proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'Assicurato, nonché al seguente personale:

- borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, addetti religiosi, personale volontario in genere;
- prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e /o integrazioni;
- prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modifiche e /o integrazioni;

per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose;

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti, per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

omissis

Art. 6) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 3%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Si intendono equiparati ai dipendenti i soggetti di cui l'assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n.30 (c.d. "Legge Biagi") e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

omissis